



PROCEDURA CIVILE

Le Alternative Dispute Resolution "ADR" nella Riforma del processo civile

Esame delle novità introdotte dalla Legge 26 novembre 2021, n. 206

AUTORE SUCCESSIVO >



Di Federica Molinari



Di Francesco Salerno

Publicato il 29/12/2021

Condividi



PNRR Italia



La **Legge 26 novembre 2021, n. 206**, pubblicata sulla G.U. 9 dicembre 2021, n. 292, riforma le ADR in un'ottica di unificazione, incentivo e potenziamento dedicando i c. 4 e 15 dell'art. 1.

Art. 1 c. 4

Il c. 4 individua i criteri per la modifica della mediazione e della negoziazione assistita tramite:

a) l'adozione di un testo unico

Nell'esercizio della delega i d.lgs. attuativi dovranno armonizzare la normativa delle ADR e raccogliere le discipline, eccetto l'arbitrato, in un Testo Unico degli Strumenti Complementari alla giurisdizione (cd. TUSC).

b) l'incentivo alla mediazione e alla negoziazione assistita



1. il riordino e la semplificazione degli **incentivi fiscali** prevedendo:

- l'incremento dell'esenzione dell'imposta di registro ex **art. 17, c. 3, d.lgs. n. 28/2010**;
- la semplificazione della procedura per la determinazione del credito d'imposta ex **art. 20, d.lgs. n. 28/2010**;
- il riconoscimento di un credito d'imposta pari al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella mediazione nei limiti dei parametri professionali;
- il riconoscimento di un credito d'imposta pari al contributo unificato qualora il giudizio risulti estinto a seguito dell'accordo di mediazione;
- l'estensione del gratuito patrocinio;
- la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione pari all'indennità non esigibile dalla parte nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.

2. L'**estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione** in materia di:

- contratti di:

(i) associazione in partecipazione;

(ii) *franchising*;

(iii) opera;

(iv) rete;

(v) somministrazione;

(vi) subfornitura;

- società di persone;
- consorzi.

3. **Innovazioni e riordino delle disposizioni** per lo svolgimento della mediazione e della negoziazione assistita.

Sul punto i d.lgs. dovranno:

- specificare che lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale;
- indicare nei procedimenti di opposizione a d.i., nell'ipotesi di mediazione obbligatoria, quale parte è tenuta a presentare la relativa domanda, nonché definire le conseguenze laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

Menu



partecipazione personale delle parti e l'effettivo confronto sulle questioni controverse regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

- prevedere la possibilità per le parti della mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti, munito dei poteri necessari;
- valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice ex art. 5, c. 2, d.lgs. n. 28/2010;
- prevedere che la mediazione e la negoziazione assistita possano essere svolte su accordo delle parti con modalità telematiche;
- stabilire per le controversie ex art. 409 c.p.c. la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita;
- semplificare la negoziazione assistita con l'utilizzo di un modello di convenzione elaborato dal CNF;
- apportare modifiche all'art. 6 L. n. 162/2014 stabilendo che:

(i) gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita contengano anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori;

(ii) il giudizio di congruità ex art. 5, 8 c. L. n. 898/1970 sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;

(iii) gli accordi muniti di autorizzazione siano conservati, in originale, presso l'Ordine degli Avvocati che ne rilascia copia autentica alle parti, ai difensori e ai terzi interessati;

(iv) i legali siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria qualora violino l'obbligo di trasmissione;

- prevedere, qualora sia previsto espressamente dalla convenzione di negoziazione assistita, la possibilità di svolgere attività istruttoria (*cd.* attività di istruzione stragiudiziale) consistente nell'acquisizione di dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'art. 2735 c.c., la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente.

In tal senso, la legge 26 novembre 2021, n. 206 contiene la delega a stabilire:

(i) le garanzie per le parti e i terzi in merito alle modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non renderle, prevedendo misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

(ii) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e le conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio ed ex artt. 96 e 642, 2 c. c.p.c.;

(iii) l'utilizzabilità delle prove raccolte nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione;



c) Il potenziamento della formazione e dell'aggiornamento dei mediatori.

La L. 26 novembre 2021, n. 206 si pone l'obiettivo di:

1. revisionare la disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori e dei criteri di idoneità per l'accREDITAMENTO dei formatori;
2. riformare i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro.

Art. 1 c. 15

Il c.15 reca principi per la modifica della disciplina dell'arbitrato volti a:

- a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro reintroducendo la facoltà di ricasazione per gravi ragioni di convenienza prevedendo:
 1. l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga le circostanze rilevanti idonee a pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza;
 2. l'invalidità dell'accettazione della nomina e la decadenza, qualora l'arbitro abbia ommesso di dichiarare le circostanze che, ex art. 815 c.p.c., possono essere fatte valere come motivi di ricasazione;
- b) prevedere l'esecutività del decreto con il quale il presidente della Corte d'Appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;
- c) stabilire l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari qualora le parti abbiano manifestato la loro volontà in tal senso nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo mantenendo in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri;
- d) disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi ex art. 829, 1 c. c.p.c., per contrarietà all'ordine pubblico, nonché le modalità di attuazione della misura cautelare;
- e) stabilire, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;
- f) ridurre a 6 mesi il termine ex art. 828, 2 c. c.p.c. per l'impugnazione per nullità del lodo rituale;
- g) prevedere nella prospettiva di un riordino organico della materia, l'inserimento nel c.p.c. delle norme relative all'arbitrato societario e l'abrogazione del d.lgs. n. 5/2003;
- h) stabilire la reclamabilità dell'ordinanza ex art. 35, c. 5 d.lgs. n. 5/2003 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;
- i) disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e viceversa;

Menu



Wolters Kluwer

IN COLLABORAZIONE CON

KPMG



PNRR Italia

La Guida al PNRR è lo strumento di informazione per cogliere le opportunità del Piano.

Scaricala Gratis



Condividi




TI È PIACIUTO QUESTO CONTENUTO?

Iscriviti ad **Altalex** e resta sempre informato grazie alla newsletter di aggiornamento professionale! **Ricevi tutte le principali novità** e le più importanti sentenze della settimana direttamente **nella tua casella e-mail**.

[Iscriviti ora](#)

Elenco Avvocati



Avv. Alberto Lombardo

Lo Studio Legale Lombardo opera da oltre quarantacinque anni nel campo del diritto civile e commerciale, prestando attività di consulenza e assistenza a privati, società ed enti pubblici. L'Avv. Alberto Lombardo è disponibile per domiciliazioni di pratiche di Colleghi.

[Vedi altri avvocati](#)[Inserisci il tuo studio](#)

Correlati



Riforma del processo civile: le modifiche al processo del lavoro

PNRR e nuova idea culturale di giustizia: il ruolo della mediazione

Menu


**Procedura civile e ADR****PNRR: giustizia e sostenibilità****Riforma del processo civile: la legge pubblicata in Gazzetta****Giustizia, tutti gli uffici giudiziari digitalizzati entro il 2024****Processo civile: le novità per mediazione, negoziazione assistita e arbitrato**

Più Letti


1. Opposizione a cartella di pagamento introdotta con citazione anziché ricorso, quali conseguenze?
2. Provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. e ricorso straordinario per cassazione
3. La riforma dell'art. 543 c.p.c.: un (altro) inutile adempimento per il creditore
4. Decreto ingiuntivo: la guida completa
5. Riforma del processo civile: le modifiche al processo del lavoro
6. Pignoramento presso terzi: la guida completa
7. Mediazione obbligatoria
8. Il calcolo dei termini processuali civili
9. Opposizione all'esecuzione
10. Deposito telematico: se mancano gli allegati ne risponde la parte

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Menu

**Codice Penale 2021 in PDF**

SCARICA SUBITO

**Codice Civile 2021 in PDF**

SCARICA SUBITO

**TUIR 2021 in PDF**

SCARICA SUBITO

Altalex è dal 2000 il leader nell'informazione giuridica on-line e punto di riferimento a 360° per i professionisti del diritto. Ogni giorno nuovi articoli, documenti, interpretazioni, sentenze, note, banche dati e strumenti di formazione

Quotidiano di informazione giuridica n. 7143 del 2.2.2022

[Note legali](#) [Privacy](#) [Contatti](#) [Gestire i dettagli e le impostazioni dei cookie](#) [Lista Cookie](#)

® Wolters Kluwer Italia Partita Iva 10209790152

Quotidiano on line: Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 126 dell'8 aprile 2014

Direttore Responsabile: Giulietta Lemmi